



## IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 20 del mese di ottobre 2015 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

**Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara** - Presidente

**Prof. Avv. Daniele Piva** - componente relatore

**Prof. Avv. Fabio Iudica** - componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del sig. **Pasquato Roberto** (tessera FISE 2466/F)

### Premesso che

- su segnalazione del 19 marzo 2015 della segreteria del concorso, relativa al mancato pagamento nei confronti del GESE (Gruppo Emiliano Sport Equestri) della somma di € 460,00 per l'iscrizione dei cavalli Alves Des Bergeries e Piccolina al concorso sperimentale salto ostacoli tenutosi nei giorni 28-30 novembre 2014, con atto depositato il 25 settembre 2015, il cavaliere sig. Roberto Pasquato veniva deferito dinanzi a codesto Tribunale per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Regolamento di Giustizia in combinato disposto con l'art. 10 comma 1 dello Statuto Federale;
- visto l'art. 47, comma 1, R.G. il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione per la data odierna, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- con memoria del 12 ottobre 2015 la difesa del sig. Roberto Pasquato ha documentato l'avvenuto tardivo adempimento della predetta obbligazione, rappresentando altresì le ragioni del ritardo e chiedendo, per l'effetto, il proscioglimento dell'incolpato e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima del richiamo scritto *ex art. 6, lett. a)*, R.G.;
- all'udienza odierna è comparso il Procuratore Federale, il quale si è riportato a quanto indicato nell'atto di incolpazione, chiedendo l'applicazione del richiamo scritto e di € 200,00 di ammenda, nonché il difensore dell'incolpato il quale, riportandosi a quanto indicato e documentato con la memoria in atti, ha chiesto il proscioglimento e, in subordine, l'applicazione della sanzione del richiamo scritto;

### Rilevato che

- dalla documentazione in atti risulta provata la commissione del contestato illecito disciplinare di cui all'art. 1, comma 1, R.G., sotto forma di *morosità per scuderizzazione*, essendone anzi emersa nel corso del



Federazione Italiana Sport Equestri

---

procedimento la piena prova, per ammissione dello stesso incolpato il quale, peraltro, ha dato dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione, producendo ricevuta di bonifico dell'8 ottobre 2015;  
- nel caso di specie, risulta altresì sussistente la circostanze attenuante di cui all'art. 9, lett. b), R.G.

**P.Q.M.**

- il Tribunale Federale, come sopra composto - tenuto conto, in particolare, degli "effetti" della condotta dell'incolpato e delle sue "motivazioni" - visti gli artt. 1 comma 1, 6 comma 1 lett. a), e) e f), 7, lett. c), 9 lett. b) R.G., nonché l'art. 10 comma 1 Statuto Federale,

**applica**

al sig. **Roberto Pasquato** la sanzione del **richiamo scritto**, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e allo stesso sig. Roberto Pasquato, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione.  
Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 20 ottobre 2015.

**PRESIDENTE:** F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

**RELATORE:** F.to Prof. Avv. Daniele Piva

**CONSIGLIERE:** F.to Prof. Avv. Fabio Iudica